

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Rag.
Servizi Confartigianato Srl
.....

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità delle dichiarazioni dei redditi e loro ricomprensione tra i documenti amministrativi.

Con nota in data 20 marzo 2007 l'istante chiede di conoscere se le dichiarazioni fiscali modello "Unico" "rientrano tra i documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione e quindi visionabili anche a privati cittadini che ne facciano richiesta esercitando il "diritto di accesso" ai sensi della legge 241/90".

In merito la Commissione osserva che la disciplina recata dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi prevede, al comma 2 dell'art. 24 l'individuazione, da parte delle singole amministrazioni, delle categorie di documenti da esse formate o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Il DM 29.10.1996, n. 603 emanato dal Ministro delle finanze, ha ritenuto sottratti all'accesso gli atti e i documenti allegati alle dichiarazioni tributarie.

In materia, il Consiglio di Stato (cfr. VI sezione, sentenza 5 ottobre 1995, n. 1083) ha ritenuto che "è interdetto l'accesso ad una dichiarazione dei redditi resa da un soggetto pubblico, in quanto l'atto in questione non attiene all'attività amministrativa dell'ente che la compila, ma è un obbligo cui la P.A. è tenuta al pari dei soggetti privati".

Pertanto, se la dichiarazione dei redditi non doveva essere considerato un atto amministrativo anche quando a formarlo è un soggetto pubblico, a maggior ragione non lo era se a redigerlo è un soggetto privato e la pubblica amministrazione si limita a riceverlo.

La stessa giurisprudenza di questa Commissione ha evidenziato che "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione" (cfr. parere reso in data 27.9.2000 n. P00634Q).

Va sogniunto che la stessa legge 241/90 esclude il diritto di accesso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Infine, l'art. 69 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" prevede una apposita disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 6 del predetto d.P.R. dispone che "gli elenchi sono depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati".

Per quanto sopra la Commissione ritiene che, trattandosi di fattispecie non qualificabile come documentazione amministrativa, per la stessa non risultino applicabili le disposizioni recate dalla legge 241/90 in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

La pubblicità delle dichiarazioni tributarie, pertanto, risulta regolata dal predetto articolo 69 del d.P.R. n. 600/1973.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Alla Prefettura di

.....

c.a. Vice Prefetto

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla istanza di accesso agli atti della sottocommissione elettorale di

Con nota datata 9.3.2007 il Presidente della sottocommissione elettorale di ha chiesto il parere della Commissione in merito all'istanza di accesso rivolta da parte del segretario di un partito politico per conoscere se un iscritto al suo partito abbia sottoscritto per partito diverso la “dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco di un comune e dei candidati a relativi consiglieri comunali”.

In merito, il richiedente fa presente che trattandosi di consultazione elettorale svoltasi nel 2006, la medesima è ormai inoppugnabile.

La Commissione in proposito ritiene che sussista l'interesse di parte al richiesto accesso (cfr. Consiglio di Stato 19 giugno 2006 n. 3593/2006; Commissione per l'accesso, parere espresso in data 6 luglio 2004 e giurisprudenza ivi citata, su quesito posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia).

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Sportello SOS Turista**
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'attività posta in essere dal Comune di per consentire l'accesso agli atti inerenti il possesso di regolare licenza di esercizio da parte della ditta di autonoleggio

Con nota in data 11 agosto 2007 lo sportello SOS Turista, ha chiesto il parere di questa Commissione in merito all'attività posta in essere dal Comune di nel consentire l'accesso agli atti relativamente alla richiesta di conoscere se la ditta indicata in oggetto fosse titolare o meno di regolare licenza di esercizio per l'attività svolta. Inoltre chiede se la scrivente Commissione "ritenga sia opportuno segnalare al legislatore eventuali modifiche normative che impediscono il verificarsi di vicende paradossali come la presente"

In merito a tale ultima richiesta la Commissione osserva che, nel caso di specie, essa non rientra tra i compiti attribuiti dal legislatore alla scrivente, non rivestendo il profilo segnalato carattere di generale interesse.

Ciò, pur ritenendo non rispondente ad esigenza di speditezza dell'azione amministrativa la tempistica posta in essere dal Comune interessato per provvedere sulla richiesta di accesso.

Conclusivamente, si osserva che, essendo stata soddisfatta la richiesta di accesso, non vi è luogo ad ulteriori pronunzie da parte di questa Commissione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Al Dott.
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sulla legittimità del differimento opposto all'istante in merito alla ostensibilità di una relazione di servizio redatta dal dirigente del Servizio Polizia Municipale di

Il dott., appartenente al corpo di polizia municipale di, riferisce di aver presentato in data 18 dicembre 2006, istanza di accesso alla relazione redatta sul proprio conto dal dirigente del servizio e concernente il demansionamento del richiedente.

Tale relazione risulterebbe in seguito essere stata inviata al dirigente del personale. L'amministrazione ha risposto all'istante non concedendo la documentazione richiesta, invocando l'articolo 20, comma 1.4 del vigente regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso, il quale testualmente prevede che il responsabile del procedimento può disporre il differimento "per gli atti predisposti dall'ufficio legale, intesi sia come elaborati tipicamente processuali, redatti dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, sia come atti "pre-contenziosi", ovvero prodotti in una fase intermedia tra la conclusione del procedimento e prima dell'avvio del contenzioso. L'accesso a tali atti è differito al momento di conclusione della causa". L'amministrazione, invero, ha ritenuto di qualificare la relazione richiesta dal Servizio Personale al fine di ricostruire i fatti oggetto della vertenza in merito al demansionamento patito dal dott., come atto pre-contenzioso per il quale la citata disposizione regolamentare prevede la possibilità di differire l'accesso sino al termine della causa.

Contro tale diniego il dott. ha presentato richiesta di riesame al competente difensore civico il quale, con provvedimento del 17 aprile 2007, si è espresso nel senso della legittimità del differimento disposto dall'amministrazione.

Pertanto, con richiesta inviata tramite posta elettronica in data 8 marzo u.s., il dott. chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione in ordine alla vicenda suesposta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che, a stretto rigore, non potrebbe esprimersi sulla richiesta di parere essendo sulla fattispecie già intervenuta la pronuncia del competente Difensore civico. Tuttavia e in un'ottica di mera ricostruzione storica della fattispecie sottoposta al suo esame, la scrivente rileva quanto segue.

Sul provvedimento del Difensore Civico datato 17 aprile 2007, non si può che condividerne il contenuto, atteso che il diniego dell'amministrazione si fonda su una norma regolamentare che, in sede di riesame ex art. 25, l. n. 241/90, né il Difensore Civico né la scrivente Commissione possono disapplicare, non essendo dotati dei necessari poteri.

La possibilità di ottenere la suddetta disapplicazione, invero, passa unicamente attraverso la presentazione di ricorso giurisdizionale al TAR, il quale, come è noto può disapplicare norme regolamentari ritenute in contrasto con fonti sovraordinate.

Ciò premesso, si osserva altresì che la qualificazione di atto pre-contenzioso conferita dall'amministrazione al documento oggetto di richiesta di accesso fa sorgere

PLENUM 10 GIUGNO 2008

qualche perplessità in merito alla legittimità della norma regolamentare sulla quale essa si fonda. L'orientamento del giudice amministrativo di prime cure manifestato in più di un'occasione al riguardo, infatti, è nel senso di "...distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893, secondo cui: "Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei pareri rilasciati all'amministrazione dai propri legali di fiducia, solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di una azione giudiziaria, il parere stesso deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento".

Inoltre nel caso di specie sembrerebbe che la relazione sia stata predisposta da un dirigente del corpo di polizia municipale e non dall'ufficio legale, come risulta dalla nota dell'amministrazione comunale con la quale si è differito il chiesto accesso. In particolare, nel provvedimento da ultimo richiamato, l'amministrazione afferma che la relazione oggetto dell'istanza del dott. è stata richiesta al fine di "...consentire la predisposizione di adeguate controdeduzioni a cura dell'avvocato designato per rappresentare l'amministrazione innanzi all'Ufficio di Lavoro", e quindi appare come documento diverso da quelli per cui è consentito il differimento ai sensi dell'art. 20, comma 1.4.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Arch.
.....

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di

Con e-mail del 12 maggio 2008 il sig. ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di esprimere un parere sull'onerosità dei costi di riproduzione delle copie per cui si è richiesto l'accesso e sulla legittimità di detti oneri nel caso in cui siano imputati a titolo di ricerca e di visura.

La Commissione in passato si è già pronunciata ed ha rappresentato che il rimborso delle spese di riproduzione, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta. Infatti la lettera d) dell'art. 22 della legge 241/90 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,". Pertanto, la valutazione dell'ammontare del rimborso, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato (vedi parere del 19 aprile 2007 su richiesta del Ministero della Salute).

Per quanto attiene la eventuale richiesta di somme richieste a titolo di ricerca e visura, dette somme ai sensi dell'art. 25, c. 1 della legge 241/90 possono essere richieste legittimamente ma anche in questo caso l'importo deve essere equo e non esoso in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Detto questo in linea generale, deve comunque farsi notare che nel caso di specie la norma applicabile non è l'art. 25 della legge n. 241/90 ma l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede per l'accidentale cittadino dell'ente locale all'ente stesso, il pagamento dei "soli costi" dell'accesso, con una locuzione, quindi più concessiva per l'ente acceduto di quella prevista dalla normativa generale che limita i "costi" a quelli di "riproduzione" (art. 25 legge 241/90).

In considerazione di quanto sopra i costi tariffati per l'accesso dal comune di, pur sembrando particolarmente elevati, quindi non in linea con lo spirito delle leggi sulla trasparenza, non sembrano però in letterale contrasto con il disposto del riportato art. 10 d.lgs. 267/2000.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Al segretario territoriale CSA
Dott.ssa

.....

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità dei compensi accessori corrisposti ai propri dipendenti da parte del Comune di

La dott.ssa, nella qualità di segretaria territoriale dell'organizzazione sindacale CSA, in data imprecisata ha chiesto al Comune di copia della documentazione relativa ai compensi corrisposti in un certo periodo di tempo ai propri dipendenti comunali. Tali documenti venivano rilasciati dall'amministrazione comunale mascherando, tuttavia, i nominativi dei beneficiari dei suddetti compensi.

L'amministrazione giustificava tale comportamento richiamando una recente deliberazione del Garante per la tutela dei dati personali del 14 giugno 2007.

La richiedente, non condividendo l'operato dell'amministrazione, si è rivolta alla scrivente Commissione per acquisire parere sulla fattispecie descritta.

Al riguardo la Commissione osserva preliminarmente che la legittimazione all'accesso della richiedente non è stata posta in discussione dall'amministrazione, essendosi quest'ultima limitata ad incidere sulle modalità del chiesto accesso, oscurando i nominativi dei beneficiari dei compensi accessori corrisposti dall'amministrazione comunale.

Effettivamente sul punto è di recente (14 giugno 2007) intervenuta una deliberazione del Garante della privacy, in cui si afferma: "Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative. Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori".

Sulla stessa linea si è mossa anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, giusta la quale: "E' illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione nega ad una giornalista l'accesso agli atti aventi ad oggetto le indennità, gli emolumenti o le differenze retributive percepite dai dipendenti comunali in ragione delle valutazioni operate dai dirigenti di settore, considerato che, da un lato, documenti giuridicamente di natura privatistica, come debbono ritenersi tutti quelli attinenti al rapporto di impiego pubblico c.d. privatizzato presso pubbliche amministrazioni, sono accessibili attesa la loro intima connessione e funzionalizzazione all'esercizio di funzioni pubbliche e che,

PLENUM 10 GIUGNO 2008

dall'altro, nessun dubbio si pone circa la sussistenza di un interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda con il provvedimento rispetto al quale chiede l'accesso esercitare un diritto costituzionalmente garantito come è quello alla libera informazione. Tale facoltà, nondimeno, deve essere esercitata entro i limiti e tenendo conto delle prescrizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della “privacy”) garantendo i diritti fondamentali di riservatezza del personale cui pertengono i dati contenuti nei documenti richiesti, in particolare, considerato il disposto dell'art. 112, comma 3, del codice della “privacy”, trattandosi, nel caso di specie, di dati strettamente ancorati alla valutazione della qualità del lavoro svolto, ne è sì consentita la conoscenza, ma in forma anonima e senza che sia possibile ricondurre l'emolumento, l'indennità o la retribuzione al nome del dipendente in favore del quale essa è stata riconosciuta” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18.11.2005, n. 6458).

Tale contemperamento di interessi tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei dipendenti comunali è condiviso dalla scrivente Commissione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Albissola Marina;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota n. 4200 del 17 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo riformulato a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione nella seduta del 22 novembre 2007;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo oggetto di parere risulta riformulato dall'Amministrazione richiedente a seguito delle osservazioni espresse da questa Commissione nella seduta del 22 novembre 2007.

Sulle singole disposizioni contenute nel regolamento oggetto di esame si osserva quanto segue:

L'articolo 1, denominato "casi di esclusione dal diritto di accesso", va più propriamente intitolato "documenti sottratti al diritto di accesso". Lo stesso prevede la sottrazione dall'accesso di alcune tipologie di documenti non in linea con la vigente normativa, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, o che meglio dovrebbero essere oggetto di differimento, da trattare in articolo a parte. Occorre inoltre precisare che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e non gli atti; pertanto ogni riferimento a questi ultimi va espunto dal titolo e dall'articolo.

In particolare, per quanto concerne le tipologie di "atti" citate:

al punto 1) Gli atti relativi alle fasi precontrattuali non possono essere esclusi dall'accesso, ma differiti alla definitiva conclusione del procedimento di gara.(cfr. Autorità sui contratti 29 maggio 2002);

al punto 2)- La documentazione inherente il trattamento economico tabellare e la situazione professionale sono da ritenere accessibili (cfr.parere Commissione 20 aprile 2004);

al punto 5) La formulazione del testo è più propriamente riconducibile al differimento e non alla sottrazione dall'accesso e va, quindi, trattata in apposito e diverso articolo;

al punto 6) Non si giustifica la sottrazione all'accesso, essendo sufficiente il differimento alla fase conclusiva del procedimento, quando i rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei Conti e le relazioni di dette procure abbiano natura di documenti amministrativi (cfr. Commissione 5 ottobre 2004);

al punto 11) Va specificato chi siano gli assistiti, atteso che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda,

PLENUM 10 GIUGNO 2008

acquisito nel proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare (Tar Lazio, sezione I quater 19 gennaio 2006).

Più in generale, poi, occorre evidenziare che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (CDS sez.VI n. 3418 del 7 giugno 2006).

Da ultimo va evidenziato che l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso deve essere effettuato nell'ambito delle generali categorie espressamente individuate dall'art. 24 della legge 241/90.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che verrà nuovamente riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

All'Organizzazione di volontariato

OGGETTO:Richiesta di parere alla Commissione per l'accesso.

Con numerose note codesta associazione di volontariato ha richiesto il parere di questa Commissione in merito al diniego opposto da parte dell'Ufficio regionale del volontariato di , al richiesto accesso ai bilanci degli enti di volontariato iscritti nella sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente ed a svariate altre documentazioni.

Da ultimo, con nota del 16.5.2008, codesta associazione, nel richiedere di ritenere nulle le precedenti richieste ha comunicato di aver avuto l'accesso alla documentazione da parte “dell'Ufficio urbanistica di”, ma, nel contempo, rinnova la richiesta di parere circa l'accesso ai “rendiconti” delle consimili associazioni, ai fini di una possibile difesa in giudizi penali.

In merito, la Commissione rileva che non risulta dimostrato, né altrimenti rilevabile dalla documentazione prodotta dalla richiedente, il nesso funzionale tra il proprio diritto di difesa, in relazione ai procedimenti penali indicati e la richiesta generalizzata di acquisire i bilanci di tutte le altre similari associazioni di volontariato.

Al riguardo, si fa presente che dopo il concesso accesso, non risulta agli atti una eventuale ulteriore richiesta formulata ai competenti organi e che, in ogni caso, in presenza di ulteriore diniego, potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o al competente difensore civico, secondo il disposto di cui all'art. 25 della legge 241/90.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni" predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 luglio 2007.

In relazione all'art. 4, comma 1, si consiglia di indicare la disposizione legislativa in base alla quale i documenti individuati sono sottratti al diritto di accesso.

Art. 4, comma 1, lett. e) si consiglia di verificare l'attualità della disposizione citata.

Con riferimento all'art. 13 si rileva che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la competenza a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, è la scrivente Commissione atteso che la Camera di Commercio non è un ente territoriale; si consiglia, pertanto, di espungere dal testo il riferimento alla tutela innanzi al difensore civico.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Federazione Sindacati Indipendenti

OGGETTO: Richiesta parere accessibilità deliberazione nomina sanitario.

1. Il sig., quale coordinatore provinciale della Federazione Sindacati Indipendenti (FSI), ha inviato una nota alla scrivente Commissione, al Garante per la protezione dei dati personali ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti c/o con la quale ha chiesto:

1. di verificare l'esistenza di eventuali danni all'erario;
2. di dichiarare la eventuale sussistenza dell'interesse del sindacato a conoscere il contenuto della delibera n. del 5 settembre 2006 della ASL;
3. le modalità attraverso le quali bilanciare il diritto di accesso con il diritto alla riservatezza del sanitario menzionato nella delibera su indicata.

Sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere si rileva che il coordinatore provinciale della FSI ha presentato istanza di accesso alla delibera indicata, relativa alla nomina di un sanitario, per conoscere le ragioni poste alla base del provvedimento e verificarne la legittimità.

L'amministrazione afferma di avere negato l'accesso al documento richiesto in esecuzione della normativa in tema di trattamento dei dati personali; ha, tuttavia, rilasciato copia della deliberazione n. del 10 novembre 2005 avente ad oggetto "Ampliamento posti per selezione di addetto ai servizi finanziari c/o sede centrale per realizzazione progetto cantiere Scuola e lavoro denominato Potenziamento servizi dell'ente".

Sulla vicenda si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con nota del 28 gennaio 2008, richiamando il provvedimento del Garante del 14 giugno 2007 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico".

2. Con riferimento al punto n. 2 della richiesta di parere si evidenzia che secondo il costante orientamento giurisprudenziale le Organizzazioni sindacali non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, quale come connotato implicito dell'attività sindacale idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi; in caso contrario si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione (v. T.A.R. Roma sez. II, 28 novembre 2006, n. 13349).

L'orientamento citato prosegue affermando che "allorquando il diritto in esame è azionato per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, di cui sia portatore, beninteso, il sindacato e non i singoli iscritti, il sindacato stesso è legittimato all'accesso in relazione ad interessi superindividuali" (CdS, IV Sez. 5 maggio 1998 n. 752).

Nel caso in esame, sulla base dei documenti allegati alla richiesta di parere, il sindacato non sembra essere portatore di un interesse generale alla tutela della categoria professionale rappresentata non avendo dimostrato la specificità della propria posizione rispetto a quella individuale dei singoli iscritti. Inoltre, il coordinatore provinciale non ha dimostrato la sussistenza di un interesse proprio ad accedere alla delibera in esame.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Si ritiene, pertanto, non sussistente l'interesse ad accedere al documento richiesto.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 10 giugno 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 marzo 2008.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. *a*), art. 12, comma 1, si ribadisce quanto già rilevato nel parere reso nelle sedute del 15 ottobre 2007 e del 12 marzo 2008.

Per quanto riguarda l'art. 11, comma 2 si evidenzia che il rapporto tra il bilanciamento diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza è stato compiuto direttamente dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la quale, nel sostituire il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, non ha previsto l'inaccessibilità dei dati sensibili e giudiziari, ma solo l'adozione delle cautele indicate di cui all'art. 24, comma 7. Si consiglia, pertanto, di espungere la generale previsione di inaccessibilità dei dati riservati.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Prof.

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di musica -**Fatto**

Il prof. riferisce di aver presentato domanda per essere ammesso alla procedura di inserimento nella graduatoria di istituto per l'anno accademico 2007-2008 per l'insegnamento di teoria, solfeggio e dettato musicale. Pubblicata la graduatoria, l'odierno ricorrente constatava la propria esclusione non avendo riportato il punteggio minimo richiesto pari a 24. Pertanto, in data 30 gennaio 2008, il prof. formulava richiesta di accesso ai documenti del procedimento di selezione, con particolare riferimento ai verbali di valutazione redatti dalla commissione esaminatrice e alle domande presentate dai concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria. L'amministrazione riteneva non sufficientemente dettagliata l'istanza e invitava, quindi, a specificarne meglio il contenuto. Tale richiesta di chiarimenti portava ad uno scambio di note tra l'odierno ricorrente e l'amministrazione la quale, da ultimo con nota del 1 aprile u.s., ribadiva la genericità dell'istanza di accesso.

A tale ultima nota il ricorrente faceva seguito con ulteriore richiesta di accesso datata 5 aprile 2008, alla quale l'amministrazione non ha dato seguito. Pertanto, il prof. con ricorso del 28 aprile, pervenuto il 13 maggio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che alla data del 28 aprile il silenzio dell'amministrazione non si era ancora formato. Tuttavia, in virtù del lasso di tempo intercorso sino alla data della presente decisione, esso può ritenersi formato, non avendo la scrivente sinora ricevuto alcuna comunicazione in merito a dinieghi espressi dall'amministrazione medesima.

La commissione, inoltre, rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria per l'anno accademico 2007-2008 ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal prof. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.